



COMUNE DI PISA

TIPO ATTO <i>ORDINANZE SINDACO</i>	
N. atto SINDACO / 57	del 30/09/2008
Codice identificativo 492361	

PROPONENTE <i>FILIPPESCHI MARCO</i>
--

OGGETTO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSUMO, SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE NEL CENTRO STORICO E NELLA ZONA ADIACENTE LA STAZIONE FERROVIARIA DI PISA
----------------	--

Dirigente della Direzione	Data	Firma <i>SINDACO</i>
---------------------------	------	----------------------

Pubblicazione Albo Pretorio	
Data pubblicazione	<i>01/10/2008</i>
Data scadenza pubblicazione	

Oggetto: disposizioni in materia di consumo, somministrazione e vendita di bevande nel centro storico e nella zona adiacente la stazione ferroviaria di Pisa Centrale

IL SINDACO

dato atto che, nella zona del centro storico della città e nelle zone adiacenti la stazione ferroviaria di Pisa Centrale, nelle ore serali e notturne, si verifica un notevole incremento dell'afflusso di persone che stazionano nella zona, fino ad ora tarda;

preso atto che, in tali occasioni, si assiste ad un aumento del consumo di bevande alcoliche, incrementato anche da fenomeni di distribuzione occasionale e gratuita di tali bevande, da parte di operatori non professionali;

dato, inoltre, atto che tale abuso di bevande alcoliche dà luogo ad episodi di comportamento violento ed antisociale, nonché a fenomeni di imbrattamento e danneggiamento delle proprietà, sia pubbliche che private, che sfociano inevitabilmente in situazioni di degrado che comportano anche un forte senso di insicurezza nei cittadini che risiedono e gravitano nella zona;

considerato anche che l'abbandono delle bottiglie e dei contenitori di vetro sul territorio, operato dagli avventori delle attività presenti nella zona interessata, ha come conseguenza, non solo fenomeni di sporcizia, ma anche la probabilità che tali contenitori siano utilizzati per atti di violenza;

dato atto che, per il periodo estivo e con efficacia fino al 30 settembre, il Prefetto di Pisa ha adottato un provvedimento volto a limitare il consumo, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche ed a prescrivere particolari modalità di somministrazione e vendita delle altre bevande, e che tale provvedimento si è rivelato efficace allo scopo;

ritenuto, pertanto necessario, adottare un provvedimento che, a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, con efficacia rivolta al centro storico della città ed alla zona adiacente la stazione ferroviaria di Pisa Centrale, limiti la possibilità di detenere e trasportare bevande alcoliche, vieti di vendere per asporto le bevande alcoliche nelle ore della tarda sera e della notte, ed imponga particolari prescrizioni per la somministrazione e la vendita di qualsiasi tipo di bevanda;

visto l'articolo 54, comma 4, del testo Unico degli Enti Locali, il quale consente al Sindaco di adottare ordinanze di qualsiasi natura per prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

visto l'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008, il quale, nel delimitare l'ambito di operatività dei poteri sindacali in materia di sicurezza pubblica, prevede il potere del Sindaco di intervenire per prevenire i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool (lettera a) e le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato (lettera b);

dato atto di avere preventivamente informato il Prefetto, ai sensi dell'articolo 54, comma 4bis, del Testo Unico degli Enti Locali, in data 30 settembre 2008, anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro attuazione;

ORDINA

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano al consumo, alla somministrazione ed alla vendita di bevande, sia alcoliche che non alcoliche, effettuati all'interno del perimetro così delimitato: largo San Zeno, via San Zeno (fino all'intersezione con via Buonarroti), via de Simone, via S. Bibbiana, piazza Mazzini, lungarno Mediceo (da piazza Mazzini fino al ponte della Fortezza), ponte della Fortezza, lungarno Galilei (fino all'intersezione con via Bovio), via Bovio, piazza Guerrazzi (nel tratto compreso tra le intersezioni con via Croce e viale Bonaini), via Fratti, via Corridoni (dall'intersezione con via Fratti fino a piazza della Stazione), piazza della Stazione, via Mascagni (fino all'intersezione con via Catalani), via Catalani, via Battisti (dall'intersezione con via Catalani fino a largo Marinai d'Italia), largo Marinai d'Italia, largo Deledda, ponte della Cittadella, piazza di Terzanaia (dal ponte della Cittadella fino all'intersezione con via N. Pisano), via N. Pisano, via Risorgimento (dall'intersezione con via N. Pisano a via B. Pisano), via B. Pisano (dall'intersezione con via Risorgimento a via Niccolini) via Niccolini, via Contessa Matilde, via del Brennero (fino a largo San Zeno). I toponimi sopra indicati sono ricompresi nel perimetro indicato.

Articolo 2 – Comportamenti vietati

1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 687, 688, 690 e 691 del codice penale, dalle ore 22.00 alle ore 6.00, all'interno del perimetro di cui all'articolo 1, è vietato detenere e trasportare bevande alcoliche in quantità tali da apparire/risultare, sulla base delle circostanze di tempo e di luogo riscontrate, destinate a vendita illegale o a cessione gratuita a terzi.

Articolo 3 – Vendita per asporto di bevande alcoliche

1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 689 e 691 del codice penale, dalle ore 22.00 fino all'ora di chiusura, alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle di cui agli articoli 45 e 48, comma 1, lettera d, della Legge Regionale n. 28/2005, ed alle attività di vendita di prodotti alimentari svolte all'interno dei locali di produzione, operanti all'interno del perimetro di cui all'articolo 1, è vietato vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 49, comma 3, della Legge Regionale n. 28/2005 e dall'articolo 17, comma 4, del Decreto Legislativo n. 114/1998, alle attività di vendita mediante distributori automatici, operanti all'interno del perimetro di cui all'articolo 1, è vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Articolo 4 – Somministrazione e vendita per asporto di bevande

1. Dalle ore 22.00 fino all'ora di chiusura, gli esercenti di cui all'articolo 3 devono somministrare e praticare il consumo sul posto, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f bis) del Decreto Legge n. 223/2006, di qualsiasi bevanda esclusivamente mediante bicchieri. Tale prescrizione non si applica nel caso in cui le bevande risultino di accompagnamento a pasti consumati esclusivamente all'interno dell'esercizio o nelle sue pertinenze, sia su area pubblica che su area privata.
2. Nella stessa fascia oraria tali esercenti possono vendere per asporto qualsiasi bevanda esclusivamente in bicchieri o contenitori non di vetro.
3. All'interno degli esercizi o nelle loro pertinenze devono essere collocati contenitori che risultino idonei, per numero e dimensioni, a raccogliere i rifiuti prodotti dalla clientela.

Articolo 5 – Sanzioni

1. Alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 2 della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500.
2. Alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 3 della presente ordinanza da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande si applicano le sanzioni previste dall'articolo 103 della Legge Regionale n. 28/2005, nonché la sanzione accessoria prevista dall'articolo 22, comma 2, dell'ordinanza sindacale n. 67/2007.
3. Alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 3 della presente ordinanza da parte delle attività di vendita di prodotti alimentari all'interno dei locali di produzione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 200 a € 500.
4. Alla violazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 200 a € 500.
5. Alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 4 della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 200 a € 500.
6. Ai procedimenti sanzionatori si applicano la Legge n. 689/1981, ivi compreso ed in particolare l'articolo 13, comma 2, e la Legge Regionale n. 81/2003.

Articolo 6 – Ricorso

1. Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Toscana entro 60 giorni dalla notifica o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Marco Filippeschi